



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PROVINCIA DI MILANO
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Ufficio Assicurazioni

CAPITOLATO POLIZZA ALL RISKS

LOTTO 1

PERIODO ANNI 3 (TRE)
dalle ore 24 del 31.12.2024
alle ore 24 del 31.12.2027
C.I.G. 000000000000000

SOMMARIO

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	3
DEFINIZIONI - COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI.....	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI.....	8
SEZIONE ALL RISKS INCENDIO	10
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	10
CONDIZIONI PARTICOLARI	16
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	19
SEZIONE FURTO.....	21
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	21
CONDIZIONI PARTICOLARI	24
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	25
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO - COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI	26
PROSPETTO RIEPILOGATIVO	31

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Il Contratto ha per oggetto l'assicurazione, alle condizioni di seguito indicate, di tutti Fabbricati e del relativo Contenuto di proprietà, in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito od in uso a qualsiasi titolo al Contraente o per i quali il Contraente ha un interesse suscettibile di valutazione economica, salvo solo quanto espressamente escluso e senza necessità di specifica individuazione od elencazione.

Resta inteso che per l'individuazione dei beni assicurati si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Gli enti assicurati con la presente polizza potranno essere ubicati ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano presso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare o durante le operazioni di carico e scarico od a causa della loro movimentazione all'interno di aree private.

I fabbricati possono essere variamente elevati, contigui e/o separati fra di loro, adibiti ad usi diversi ma compatibili con le attività istituzionali dell'Assicurato e costruiti con materiali prevalentemente incombustibili. Non si esclude tuttavia l'esistenza di qualsiasi costruzione e/o porzione di fabbricato costruita e coperta in tutto o in parte in materiali combustibili.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinari, attrezzature e arredi".

DEFINIZIONI - COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

Acqua condotta: fuoriuscita di acqua o altri liquidi a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (compresi gli impianti sprinkler) esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati.

Allagamenti: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad Alluvione e inondazione né ad Acqua condotta. Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di accidentale traboccamento di gronde o pluviali e di rigurgito di fogna.

Alluvione e inondazione: allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da fenomeni atmosferici. In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "Singolo Sinistro".

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione come definito dall'Articolo 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Atto di terrorismo: un atto di terrorismo indica un atto, che include, ma non si limita all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.

Contenuto: complesso di beni rientranti nelle seguenti definizioni:

Beni elettronici: dispositivi a corrente debole, con funzionamento autonomo e completo, impiegati da soli per l'ottenimento di un determinato risultato e nei quali il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. Si considerano Beni elettronici:

- le apparecchiature elettroniche da ufficio e per attività amministrative, ovvero sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione e ricezione dati e relative unità periferiche, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware; apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie;
- altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale dell'ente, non di pertinenza di singoli fabbricati, quali sistemi di videosorveglianza, rilevatori di velocità e di rosso semaforico, parcometri;
- attrezzature di laboratorio, analisi, misurazione e controllo; apparecchi elettromedicali, defibrillatori;

il tutto anche ad impiego mobile o all'aperto se previsto per naturale uso e destinazione.

Macchinari, attrezzature e arredi: macchine, attrezzi e relativi ricambi; serbatoi, sili e tubazioni relative; impianti e mezzi di sollevamento e di trasporto (non iscritti al P.R.A.); mobilio ed arredamento.

Merci: tutte le scorte e materiali di consumo considerate tali in base alle impostazioni contabili dell'Assicurato quali provviste alimentari, medicinali, prodotti farmaceutici, materiali igienico-sanitari, biancheria ed indumenti, lubrificanti ed ogni altro materiale d'uso necessario all'attività dell'Assicurato.

Oggetti d'arte: quadri, dipinti, arazzi, sculture, statue, collezioni, oggetti d'antiquariato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente il pagamento del premio.

Contratto di assistenza tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di

manodopera) non determinati da cause esterne.

Cose particolari: disegni, modelli, stampi e simili; archivi, documenti e registri non informatici, microfilm, pellicole, fotografie, fotocolor.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.

Danno liquidabile: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

Infiammabili: sostanze e prodotti che non rientrano nella definizione di Esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche - che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C;
- ossigeno; sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 /12/1977 - Allegato V. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano "Infiammabili" quelli contenuti in serbatoi completamente interrati e quelli contenuti in serbatoi di veicoli.

Effetti personali dei dipendenti: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. Dagli effetti personali dei dipendenti si intendono esclusi valori e preziosi.

Esplosivi: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A nonché successive modifiche ed integrazioni.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: intera costruzione edile - o porzione della stessa - e tutte le opere murarie e di finitura, compresi:

- Fissi ed infissi; opere di fondazione o interrate,
- impianti tecnici in genere (quali impianti idrici, igienici, elettrici, di condizionamento e riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili);
- le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà di aziende fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, telefonia;
- qualsiasi impianto o installazione considerato immobile per natura o per destinazione (anche esistente all'esterno del fabbricato nell'ambito delle sue pertinenze, sia all'aperto che interrato), purché relativo o al servizio del fabbricato stesso;
- mosaici, affreschi e decorazioni artistiche;
- le addizioni e le migliorie apportate all'edificio ed all'impiantistica ad esso pertinente, se l'Assicurato è locatario o comodatario o utente a qualsiasi titolo del fabbricato;

escluso quanto compreso nelle definizioni di Contenuto.

Sono incluse tutte le pertinenze dell'edificio, quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, pensiline, tettoie; comprese eventuali quote della proprietà comune.

Fabbricati storici: Fabbricati di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii.; il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Fenomeno elettrico: correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati,

compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Franchigia: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra assoluta, che viene detratto:

- dall'importo del Danno accertato per la garanzia All Risks;
- dall'importo del Danno liquidabile per la garanzia Furto.

Furto: l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Implosione: repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche ed integrazioni.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo: la somma massima che la Società sarà tenuta a pagare per tutti i danni o spese ai quali il limite è riferito; quando è previsto un sottolimito questo è da intendersi quale parte del limite di indennizzo.

Mezzi forti di custodia: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di ogni tipo e grado, camere corazzate, camere di sicurezza.

Partita: insieme dei beni assicurati con una unica Somma assicurata.

Periodo assicurativo - Annualità Assicurativa: in caso di Polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile.

Premio: la somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente), metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Programmi in licenza d'uso: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina: l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati.

Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale, che viene

detratto:

- dall'importo del Danno accertato per la garanzia All Risk;
- dall'importo del Danno liquidabile per la garanzia Furto.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'Impresa assicuratrice.

Sovraccarico neve: crollo totale o parziale del Fabbricato per effetto del sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

Supporti di dati: qualsiasi materiale magnetico e/o ottico usato per memorizzare permanentemente dati elaborabili automaticamente; per dati si intendono l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

Valori: denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI**

ART.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART.3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART.5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.6. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata), con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART.7. DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto è stipulato per la durata di anni 3(tre). Non è soggetto a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà privo di effetto.

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'Assicurato contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa accettazione da parte della Società e adozione di apposito atto.

ART.8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.9. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto,

ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

ART.10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa Assicuratrice (in breve "La Società") assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SEZIONE ALL RISKS INCENDIO

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave, salvo quanto escluso nei successivi Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nei limiti di quanto riportato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO. Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa altresì, sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO, oltre a quanto eventualmente assicurato con apposita Partita, le spese necessariamente sostenute per:

- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea scarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro col sottolimito del 20% per operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale;
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite dal Sinistro o parzialmente danneggiate in caso di Sinistro;
- 3) ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un Sinistro indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.

Relativamente alle spese di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) non è operante il disposto di cui all'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE.

ART.2. ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- i danni verificatisi in occasione di:
 - a) fatti di guerra, invasione di truppe nemiche, ostilità (anche se la guerra non è dichiarata), guerra civile, ribellione, insurrezione, qualsiasi atto militare, usurpazione di potere, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento delle proprietà per ordine di qualsiasi Governo e/o Pubblica Autorità e/o Autorità Locale;
 - b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
 - c) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
 - d) terremoto, alluvione, inondazione e allagamento;
 - e) trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati assicurati, salvo quanto previsto alla "Precisazione Beni Elettronici ad Impiego Mobile";salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- i danni causati da o dovuti a:
 - f) furto, rapina, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, truffa, estorsione, destrezza, malversazione, scippo e loro tentativi;
 - g) assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di Fabbricati, salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - h) interruzione o alterazione dei processi di lavorazione che danneggino le Merci, salvo che siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
 - i) montaggio o smontaggio di Macchinari o costruzioni o demolizioni di Fabbricati;
 - j) deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento,

contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, autocombustione, infiltrazione, evaporazione;

k) rotture o guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento di beni non rientranti nella definizione di Beni elettronici, salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi i danni materiali derivanti da dispersione di liquidi per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;

l) sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tale sospensione o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;

m) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;

n) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

o) inquinamento o contaminazione ambientale, chimica e/o biologica;

p) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

q) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;

r) ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;

s) perdite di mercato, danni indiretti, interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto derogato nelle clausole Maggiori Costi e Perdita Pigioni;

t) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza;

u) danni di natura estetica non connessi a danni indennizzabili.

ART.3. ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

Si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e

(ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e

(iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

ART.4. ESCLUSIONE CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale, oggetto del presente Trattato, causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'Assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'Assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone.

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decrittazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

ART.5. LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART.6. BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Si intende espressamente escluso dall'assicurazione quanto segue:

- beni in leasing se assicurati con Polizza specifica;
- Preziosi, Oggetti d'arte, affreschi e mosaici di valore singolo superiore a € 5.000,00;
- boschi, alberi, coltivazioni, aree a verde, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica Polizza);
- aeromobili, natanti, treni, veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno;
- reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati;
- infrastrutture civili, quali strade non al servizio di singoli fabbricati, piste ciclabili, viadotti, ponti e

simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; ferrovie, binari, rotaie; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, gallerie e tunnel; impianti di risalita a fune;

- fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi;
- Esplosivi ed Infiammabili;
- cartellonistica stradale, segnaletica in genere, guard rail;
- impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici e rispettive componenti.

ART.7. DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Per ognuna delle garanzie evidenziate valgono le ulteriori esclusioni e/o delimitazioni di seguito indicate. Si rimanda al PROSPETTO RIEPILOGATIVO di Polizza per scoperti, franchigie e limiti di indennizzo operanti.

1. EVENTI SOCIO-POLITICI

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Atti di terrorismo e sabotaggio la Società non indennizzerà i danni:

- da interruzione di processi di lavorazione;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni anche di dati;
- da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- da imbrattamento;
- ai Dati Elettronici e al Sistema Informatico;
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre dieci giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2. FENOMENI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da fenomeni atmosferici, intendendosi per tali la grandine, il vento e quanto da esso trasportato, si intendono esclusi i danni a:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione di serbatoi, impianti fissi e Beni elettronici all'aperto per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia è operante quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

I danni di bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

3. GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

A parziale deroga di quanto sopra riportato, la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto o di

fibrocemento e manufatti in materia plastica.

4. SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni materiali causati da Sovraccarico neve, la Società non indennizzerà i danni causati a:

- Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei Fabbricati stessi e al loro contenuto;
- Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto;
- lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli fotovoltaici e solari e consimili installazioni esterne, salvo che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.

5. GELO

Relativamente ai danni materiali causati da gelo, la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere. Non verranno indennizzati i sinistri avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.

6. FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di Fenomeno elettrico agli impianti di pertinenza del Fabbricato e al Contenuto non rientrante nella definizione di Beni Elettronici, si intendono esclusi i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e/o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore.

7. DANNI ELETTRICI E MECCANICI AI BENI ELETTRONICI

Relativamente ai danni di origine elettrica e ai guasti meccanici ai Beni elettronici, si intendono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore dei beni assicurati;
- i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati.

8. CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale di Fabbricati la Società indennizza tali danni solo se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Fabbricati stessi, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

9. ACQUA CONDOTTA

Relativamente ai danni materiali causati da Acqua condotta, la Società non indennizzerà i danni causati a:

- Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature.

10. DISPERSIONE LIQUIDI

Relativamente ai danni materiali derivanti dalla dispersione di liquidi per guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi, sono esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

11. BENI PRESSO TERZI

I beni assicurati alla partita Contenuto si intendono coperti dalla presente assicurazione anche quando ubicati presso terzi, ma per non oltre il 20% del relativo valore e fino alla concorrenza di quanto indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO.

12. PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI E INOCCUPATI

Limitatamente ai Fabbricati in stato di abbandono per un periodo superiore a 24 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta di aerei.

13. PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE

Relativamente ai beni elettronici a impiego mobile l'assicurazione è operante anche per i danni subiti durante il loro impiego, giacenza, spostamento, trasporto con qualsiasi mezzo avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato del Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART.8. ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 6. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

ART.9. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART.1. ONORARI PERITI

La Società si obbliga, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato ai sensi e per gli effetti degli articoli Art.4. CONTROVERSIE E PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DEL DANNO e Art.5. - MANDATO DEI PERITI e ciò fino alla concorrenza di quanto indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO.

Questo rimborso non potrà eccedere per ogni Sinistro la predetta somma, né in ogni caso, le somme effettivamente pagate al Perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

ART.2. MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società, a parziale deroga dell'Art.2. ESCLUSIONI lett. s), indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività. L'indennizzo verrà limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzano dei beni distrutti o danneggiati e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La presente garanzia assicurativa è prestata senza applicazione di quanto disposto dall'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE e fino alla concorrenza di quanto indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO.

ART.3. PERDITA PIGIONI

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, a parziale deroga dell'Art.2. ESCLUSIONI lett. s), pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

La presente garanzia assicurativa è prestata senza applicazione di quanto disposto dall'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE e fino alla concorrenza di quanto indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO.

ART.4. ONERI DI RICOSTRUZIONE

In caso di Sinistro Indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la Partita Fabbricati si intendono compresi nell'indennizzo:

- i contributi obbligatori comunali e gli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti per la ricostruzione o il ripristino dei beni assicurati distrutti o danneggiati;
- i compensi dovuti ai direttori lavori, assistenti e progettisti per la ricostruzione o il ripristino dei beni assicurati distrutti o danneggiati;

fino alla concorrenza di quanto indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO e senza l'applicazione di quanto disposto dall'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE.

ART.5. DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO PER FABBRICATI STORICI

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito Fabbricati aventi particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, la Società, oltre a quanto previsto Art.6. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO, indennizzerà le maggiori spese necessarie per le operazioni di restauro e/o ripristino dei beni danneggiati o distrutti, in eccesso alle normali tecniche di ricostruzione dei fabbricati. Tali maggiori spese consistono nei costi

dei materiali e nelle spese di competenza degli artigiani specializzati in particolari lavorazioni e/o degli artisti.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di restauro e/o ripristino, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, rimanendo esclusa la perdita di valore artistico.

Tali maggiori spese saranno indennizzate solo se effettivamente sostenute dall'Assicurato entro il termine di 24 mesi dal sinistro.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO e senza l'applicazione di quanto disposto dall'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE.

ART.6. SUPPORTI DI DATI E PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

In caso di danno materiale e diretto ai Beni elettronici indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa altresì i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto di:

- Supporti di dati;

- Programmi in licenza d'uso;

fino della concorrenza della somma indicata nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista, né le spese per la duplicazione o il riacquisto dei programmi realizzati dal Contraente o Assicurato stesso e/o suoi dipendenti.

ART.7. ESTENSIONE A VALORI, PREZIOSI, COSE PARTICOLARI ED EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI

L'assicurazione viene estesa ai danni indennizzabili a termini di polizza a Valori, Preziosi, Cose particolari ed Effetti personali dei dipendenti trovantisi nell'ambito dei fabbricati assicurati, fino della concorrenza della rispettiva somma indicata nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE.

ART.8. BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

ART.9. DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE, si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui Somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro, come previsto dall'Art.6. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO; qualora inferiore, il disposto dell'Art.8. ASSICURAZIONE PARZIALE rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

ART.10. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del Sinistro, non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze di assicurazione.

ART.11. MODIFICHE AGLI ENTI ASSICURATI

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente Polizza.

ART.12. FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

ART.13. ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART.14. CLAUSOLA DI RACCORDO

Qualora sia prevista l'assicurazione di Fabbricati storici esenti da imposte ai sensi della legislazione vigente, per motivi amministrativi viene emessa una polizza con numerazione separata a copertura degli stessi. Si precisa che in tal caso le due polizze verranno considerate contratto unico e che, qualora un eventuale sinistro dovesse coinvolgere entrambe le polizze, dovrà essere gestito come unico sinistro, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su una sola delle due polizze la denuncia avrà effetto su entrambe escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

ART.15. RECESSO DALLE GARANZIE TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTENTATI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, Atti di terrorismo e sabotaggio mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso netto annuo riferito alle partite Fabbricato e Contenuto - relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutti gli altri rischi assicurati.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1 – TERREMOTO

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art.2. ESCLUSIONI lett. d), i danni materiali e diretti verificatisi in occasione di Terremoto.

Sono esclusi i danni:

- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- di eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali interruzioni di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- a Fabbricati (e loro Contenuto) dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Fabbricato e relativo Contenuto, di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo non indennizzabile di € 25.000,00;

in nessun caso verrà indennizzato, per singolo Fabbricato e relativo Contenuto, importo superiore al 50% corrispondente valore;

relativamente invece al complesso di tutti i beni assicurati in nessun caso verrà indennizzato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 5.000.000,00.

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata). In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà per tutte le altre garanzie/partite assicurate e indicate in Polizza.

2 - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art.2. ESCLUSIONI lett. d), i danni materiali e diretti verificatisi in occasione di Alluvione, Inondazione e Allagamento.

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'alluvione, inondazione, allagamento sui beni assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- al Contenuto posto in locali interrati e/o seminterrati;
- alle cose mobili all'aperto;
- a Fabbricati (e loro contenuto) dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

In caso di danni da Alluvione, Inondazione:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Fabbricato e relativo Contenuto, di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo non indennizzabile di € 25.000,00;

in nessun caso verrà indennizzato, per singolo Fabbricato e relativo Contenuto, importo superiore al 50% corrispondente valore;

relativamente invece al complesso di tutti i beni assicurati in nessun caso verrà indennizzato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a €

5.000.000,00.

In caso di danni da Allagamento:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo non indennizzabile di € 10.000,00 per singolo Fabbricato e relativo Contenuto;

in nessun caso verrà indennizzato, per singolo Fabbricato e relativo Contenuto, importo superiore al 50% corrispondente valore;

relativamente invece al complesso di tutti i beni assicurati in nessun caso verrà indennizzato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 1.000.000,00.

In caso di danni da intasamento di gronde e pluviali o da rigurgito di fogna:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione € 5.000,00 per sinistro;

in nessun caso la Società pagherà importo superiore ad € 100.000,00 per sinistro ed anno.

In caso di concomitanza di due o più eventi previsti dalla presente garanzia, verrà applicato al sinistro soltanto il maggiore tra i valori di scoperto (e relativo minimo) e il maggiore limite di indennizzo.

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata). In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà per tutte le altre garanzie/partite assicurate e indicate in Polizza.

3 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;

b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;

c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);

d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

SEZIONE FURTO

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO

Con la presente Sezione la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal Furto del Contenuto (esclusi medicinali, prodotti farmaceutici e stupefacenti) a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei seguenti modi:

a) violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante:

1. rottura, scasso;
2. uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- b) introducendosi nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per i beni assicurati sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni di furto i danni materiali causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa:

1. ai danni materiali diretti causati dalla perdita delle cose assicurate e seguito di **rapina** avvenuta nei locali indicati in polizza. La garanzia è operante anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi;
 2. ai **guasti cagionati dai ladri** alle parti del Fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
 3. ai danni derivanti da **furto e rapina di Valori**:
 - contenuti in registratori di cassa e **cassetti chiusi a chiave**;
 - contenuti nei **Mezzi forti di custodia** posti all'interno dei locali;
 4. ai danni da **furto con destrezza** (intendendosi per tale il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti) del Contenuto (esclusi Valori). La garanzia è prestata a condizione che al momento del reato vi fosse presenza di personale addetto all'attività all'interno dei locali ove si è perpetrato il furto e a condizione che il furto sia constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso;
 5. ai danni derivanti da **furto commesso fra le ore 8 e le ore 24** e non oltre:
 - quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte vetrinate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
 - attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio;
 6. ai danni da **furto commesso da dipendenti** o amministratori dell'Assicurato, purché la persona che ha commesso il furto non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
 7. al costo del materiale e quello della mano d'opera (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il rifacimento di quei registri e documenti sottratti che si dovesse effettuare per la **ricostruzione dell'archivio**, escluso l'indennizzo di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico;
 8. ai danni materiali e diretti ai beni assicurati cagionati da **atti vandalici** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
- Agli effetti della presente Sezione Furto, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione,

per singolo Sinistro, di quanto indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata alle relative Partite, con i sottolimiti indicati nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO.

Salvo quanto esplicitamente derogato nella presente Sezione, l'Assicurazione Furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'indennizzabilità dei danni.

ART.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

I beni assicurati sono posti in locali tra loro comunicanti e non (purché situati all'interno di una stessa area recintata), aventi pareti perimetrali, solai e coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato e non. Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno (senza cioè impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armato, senza lucernari, oppure in vetro cemento armato totalmente fisso.

ART.3. MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 0,09 m (900 cmq) e con lato minore non superiore a 0,18 m (18 cm) oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 0,04 m (400 cmq). Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 0,01 m (100 cmq).

Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente convenuto i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello sopra indicato, la Società corrisponderà al Contraente o all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico del Contraente o dell'Assicurato stesso.

ART.4. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lett. c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere, denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro. Inoltre, si intende esplicitamente escluso dalla copertura assicurativa il furto di **gronde e pluviali**, elementi di finitura dei fabbricati, materiali ferrosi in genere e cavi esterni ai fabbricati contenenti i beni assicurati, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni.

ART.5. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La presente Sezione Furto è prestata a Primo Rischio Assoluto.

ART.6. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di Sinistro la Somma assicurata e i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno liquidabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora, a seguito del Sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART.7. REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. 6. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO, in caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono automaticamente reintegrate di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

ART.8. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose colpite da Sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che il Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'Indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente o l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART.1. VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE O ALL'ASSICURATO

Qualora il Furto o la Rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Società corrisponderà l'Indennizzo previa detrazione dello Scoperto indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO.

ART.2. CUMULO SCOPERTI

Qualora siano operanti in concomitanza più Scoperti, questi verranno applicati in misura complessivamente non superiore alla percentuale indicata nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante anche una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

ART.3. FURTO BENI ELETTRONICI AD IMPEGO MOBILE

Limitatamente ai beni elettronici a impiego mobile, a parziale deroga dell'Art. 1, l'assicurazione è estesa al furto e alla rapina durante il loro uso e trasporto fuori dai locali, purché nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano

Durante la fase di trasporto su veicoli, la garanzia sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

ART.4 FURTO BENI ALL'APERTO

A parziale deroga dell'Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO delle CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE, l'assicurazione è estesa al furto del Contenuto - esclusi Oggetti d'arte - posto all'aperto per naturale uso e destinazione.

La garanzia è operante a condizione che tali beni siano stabilmente ancorati al suolo o al fabbricato o a supporti fissi in genere e sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

Resta convenuto che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 1.000,00 per ciascun sinistro;

in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a € 5.000,00.

ART.5 FURTO VALORI OVUNQUE RIPOSTI

A parziale deroga dell'Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO delle CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE, l'assicurazione è estesa al furto e alla rapina di Valori ovunque riposti all'interno dei locali.

Resta convenuto che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 1.000,00 per ciascun sinistro;

in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a € 3.000,00.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1 - PORTAVALORI

L'assicurazione è operante in caso di furto di denaro, titoli e valori in genere trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate dal Contraente (cd. Garanzia Portavalori). La garanzia si intende operante contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori stessi durante il loro trasporto. La garanzia è prestata secondo quanto riportato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO **COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI**

ART.1. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente o l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.2. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.3. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, mediante comunicazione telegrafica, fax o e-mail, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;
- c) fare, quando si ipotizzi un reato doloso e nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

In caso di Sinistro di Furto o Rapina, qualora la garanzia sia operante, ad integrazione di quanto disposto e a parziale deroga di quanto indicato ai precedenti punti b) e c), il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di Polizza;
- 2. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- 3. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice civile.

ART.4. CONTROVERSIE E PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DEL DANNO

Le quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo devono essere effettuate:

- a) direttamente dalle Parti; oppure, in difetto di accordo:
- b) tra due Periti nominati una dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio tramite raccomandata A/R, tele-fax o PEC, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la Parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due Periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulle quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo. Se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della parte soccombente. Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

ART.5. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.3. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO, Art. 7. SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO e Art. 8. DETERMINAZIONE DEL DANNO;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi dell'Art.4. CONTROVERSIE E PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DEL DANNO alla lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART.6. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO - PER SEZIONE ALL RISKS INCENDIO

Per "Valore a Nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato

assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per "Macchinari, attrezzature e arredi" e "Beni elettronici", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dal Contraente o dall'Assicurato.

Si conviene che fanno parte del "Valore a nuovo" le spese necessarie per gli adeguamenti alle normative vigenti al momento della stipula del contratto.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I) "Fabbricati" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, fra cui il mancato adeguamento alle normative vigenti al momento della stipula del contratto;

II) "Macchinari, attrezzature e arredi" e "Beni elettronici" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, fra cui il mancato adeguamento alle normative vigenti al momento della stipula del contratto;

III) "Merci" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;

IV) "Oggetti d'arte" - si stima il valore commerciale, ovvero prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato, in relazione al suo stato di conservazione ed ogni altra circostanza concomitante.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza.

L'ammontare del danno si determina:

- per "Fabbricati" - applicando il deprezzamento di cui al precedente punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;

- per "Macchinari, attrezzature e arredi" e "Beni elettronici":

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub. a) 1), defalcato dell'importo come sub.

a) 2).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub. b) 1), defalcato dell'importo come sub. b) 2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come sub. a) 1) meno sub. a) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub. b) 1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

- per "Merci" e per "Oggetti d'arte" (per queste ultime solo nel caso di perdita totale) - deducendo dal

valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

- per "Oggetti d'arte" (in caso di danneggiamento parziale) - sommando le spese di restauro, necessariamente effettuate per rimettere la cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro, all'eventuale deprezzamento dell'opera inteso come la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto dopo il restauro, effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro. In nessun caso verrà comunque liquidato per singola opera importo superiore al relativo valore commerciale;
- per "Cose particolari" - determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico; l'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro;
- per "Programmi in licenza d'uso" e per "Supporti di dati" - determinando i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto o la duplicazione delle cose danneggiate, nonché per il ripristino dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata. Se la duplicazione od il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente o l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) il Contraente o l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART.7. SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO - PER SEZIONE ALL RISK INCENDIO

Relativamente a "Fabbricati", "Macchinario, attrezzature ed arredi" e "Beni elettronici" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo".

Si conviene che:

- 1) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la Somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3) in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art. 6. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite oppure, su richiesta del Contraente per comprovato impedimento alla ricostruzione imputabile a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" non opera:

- per "Fabbricati", "Macchinari, attrezzature e arredi" e "Beni elettronici" in stato di abbandono da oltre 24 mesi;
- per "Beni elettronici" quando il sinistro si sia verificato a distanza di oltre dieci anni dalla data di costruzione del bene stesso.

Si precisa, inoltre, che in caso di danno parziale, le spese necessarie per l'adeguamento antisismico, saranno riferite alle sole strutture portanti direttamente interessate dal Sinistro.

ART.8. DETERMINAZIONE DEL DANNO - PER SEZIONE FURTO

In caso di danno indennizzabile in base alla Sezione Furto, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

ART.9. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.10. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

ART.11. ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- sarà adempiuta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di Sinistro.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà inoltre ottenere un solo anticipo sul supplemento d'indennizzo che gli spetta in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

ART.12. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

SCOPERTI / FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati Limiti di indennizzo. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di Polizza rimangono a carico del Contraente o dell'Assicurato gli scoperti e le franchigie di seguito riportati. In caso di coesistenza tra scoperto e franchigia, la franchigia deve intendersi quale minimo dello scoperto indicato.

SEZIONE ALL RISKS INCENDIO		
Limite di indennizzo per sinistro e anno (Stop Loss)		€ 70.000.000
Garanzia	Scoperto/Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro e anno
Per ogni altra causa non diversamente indicata (franchigia frontale)	€ 3.000	
Spese demolizione e sgombero (a P.R.A) <i>sempre operante, oltre a quanto eventualmente assicurato con Partita</i>	€ 1.500	€ 10.000
Spese rimozione ricollocamento (a P.R.A)	€ 1.500	€ 10.000
Ricerca guasti (a P.R.A)	€ 1.500	€ 10.000
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	Scoperto 10% minimo € 1.500	70% delle somme assicurate per ciascuno Fabbricato e relativo Contenuto
Atti di Terrorismo e sabotaggio	Scoperto 10% minimo € 5.000	30% delle somme assicurate per ciascuno Fabbricato e relativo Contenuto, con il massimo di € 500.000 per il complesso di tutti i beni assicurati
Fenomeni atmosferici	Scoperto 20% minimo € 10.000 per singolo Fabbricato e relativo Contenuto;	70% delle somme assicurate per ciascuno Fabbricato e relativo Contenuto, con il massimo di € 5.000.000 per il complesso di tutti i beni assicurati; per serbatoi, impianti fissi e Beni elettronici all'aperto per natura e destinazione: sottolimito € 150.000
Grandine su elementi fragili	Scoperto 20% minimo € 5.000 per singolo Fabbricato	€ 200.000

Sovraccarico di neve	Scoperto 20% minimo € 10.000 per singolo Fabbricato e relativo Contenuto	50% delle somme assicurate per ciascuno Fabbricato e relativo Contenuto, con il massimo di € 500.000 per il complesso di tutti i beni assicurati
Gelo	€ 1.500	€ 100.000
Fenomeno elettrico	Scoperto 10% minimo € 500	€ 100.000
Danni elettrici e meccanici ai Beni elettronici	Scoperto 10% minimo € 1.500 per Beni elettronici all'aperto per natura e destinazione: scoperto 20% minimo € 5.000 per sinistro	€ 100.000
Crollo e collasso strutturale	Scoperto 10% minimo € 10.000	€ 250.000
Acqua condotta	€ 500	€ 50.000
Dispersione liquidi	€ 1.500	€ 20.000
Beni Elettronici ad Impiego Mobile	€ 1.500	€ 50.000
Valori e Preziosi	€ 1.500	€ 10.000
Cose particolari	€ 1.500	€ 10.000
Oggetti d'arte	€ 1.500	€ 50.000 sottolimito € 5.000 per singolo oggetto
Supporti di dati e Programmi in licenza d'uso	€ 1.500	€ 20.000
Effetti personali dei dipendenti	€ 500	€ 10.000 sottolimito € 1.000 per singolo oggetto
Onorari periti	nessuna	5% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 10.000,00
Maggiori costi	nessuna	€ 50.000
Perdita pigioni	nessuna	€ 10.000
Oneri di ricostruzione	nessuna	€ 10.000
Differenziale storico/artistico	nessuna	€ 100.000
Beni presso terzi	1.500	€ 50.000
Terremoto	Vedere quanto riportato alla condizione aggiuntiva Terremoto	Vedere quanto riportato alla condizione aggiuntiva Terremoto
Alluvione, Inondazione e Allagamento	Vedere quanto riportato alla condizione aggiuntiva Alluvioni, Inondazioni e Allagamenti	Vedere quanto riportato alla condizione aggiuntiva Alluvioni, Inondazioni e Allagamenti
Movimentazione interna	1.500	€ 20.000

SEZIONE ALL RISKS FURTO

<i>Garanzia</i>	<i>Scoperto/Franchigia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
Furto e Rapina Contenuto con i seguenti sottolimiti:	€ 1.000	Vedi Partita
- Furto con destrezza		€ 5.000,00
- Atti vandalici		€ 20.000,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 1.000	€ 20.000,00
Furto e rapina Valori in cassetti chiusi	€ 1.000	€ 20.000,00
Furto e rapina Valori in Mezzi forti di custodia	€ 1.000	€ 20.000,00
Ricostruzione archivio	€ 1.000	€ 5.000,00

Furti mediante veicoli trovantisi nei locali	Scoperto 25%	
Cumulo Scoperti	Scoperto 30%	
Furto beni elettronici ad impegno mobile	Scoperto 20% minimo € 1.000,00	€ 5.000,00
Valori ovunque riposti	€ 1.000,00	€ 5.000,00
Furto enti all'aperto.	Scoperto 20% minimo € 500,00	€ 20.000,00
Portavalori	Scoperto 10%	€ 15.000,00